C. b

PER

D. ALESSANDRO MARIA SCARPA

CONTRA

D. TERESA CITO.

Presso la prima camera della g. c. civile.

NAPOLI

(Cr. IV)

Due creditori della eredità giacente di D. Gioacchino Antinori contrastansi la poziorità del rango ipotecario nel giudizio di ordine aperto in di lei dauno. Son questi D. Teresa Cito, e D. Alessandro Maria Scarpa. Pretende l' una di esser preferita a quest' ultimo per tre crediti dotali, che vanta come vedova del debitore Antinori - Sostiene per l' opposto D. Alessandro Scarpa di non poter ella essergli preferita, 1.° dacchè due crediti residuo di capitale dotale non sono stati conservati colla iscrizione da prendersi tra l' anno dalla seguita morte del marito - 2.° dacchè l' altro credito nascente dalla sopravvivenza promessa dal marito nelle tavole nuziali nè anche è stato iscritto.

La vedova ad escludere tali eccezioni assume due cose. La prima si è, che siccome l' articolo 2032 delle leggi civili, con cui sono state obbligate le vedove ad iscrivere i crediti dotali fra l' anno dalla morte del marito, per conservare il rango attribuito alla ipoteca legale, è una innovazione legislativa fatta al codice francese, ha potuto colpir solamente le donne divenute vedove sotto il di lui impero: in conseguenza essendo essa divenuta tale nel 1818, non possa, senza vizio di retroattività, applicarsi la legge pubblicata nel 1819. In altri termini, ella ragiona a questo modo: io divenni vedova nel 1818, ed in quell'epoca il codice francese che imperava, non m'ingiungeva l'obbligo d'iscrivere tra l'anno la mia ipoteca legale, per prender rango dal dì del matrimonio: sopravvenuta la pubblicazione delle leggi civili nel 1819, ed obbligate per ciò le vedove ad iscrivere fra l'anno, io non sono restata colpita dalle disposizioni in esse contenute.

Il secondo errore, che mena innanzi la signora vedova Cito consiste in dire, che avendo iscritto l'antefato, s'intenda iscritta pure la sopravvivenza. A tale oggetto ella sostiene, che queste due voci sian sinonime, mentre tanto l'antefato che la sopravvivenza son dovute, quando il marito premuore alla moglie.

Impegnati a sostener la difesa del sig. D. Alessandro Maria Scarpa, noi esamineremo due quistioni di dritto.

Prima quistione - L'art. 2032 ha colpito le sole donne vedovate dopo la pubblicazione delle leggi civili, o anche quelle divenute vedove anteriormente?

Seconda quistione - La iscrizione presa pel solo antefato è sufficiente a conservar il rango pel credito della sopravvivenza ?

In ultimo luogo, dopo di aver esaurite le due proposte quistioni, le applicheremo al fatto, che concorre nella presente causa, e dedurremo come corollarj sicuri due verità. L' una, che siano strane le pretensioni della signora Cito. L' altra, che le domande del nostro cliente sian fondate in diritto.

SULLA PRIMA QUISTIONE.

Si dimostra, che l' art. 2032 ha colpito le donne tutte indistintamente, sia divenute vedove prima, sia dopo la pubblicazione delle leggi civili.

L' art. 2032 contiene una legge nuova, od una legge dichiarativa? Quando anche sia da considerarsi come legge nuova, le sue disposizioni son di natura da colpire i diritti in qualunque stato si trovino? Ecco i punti di veduta, sotto i quali noi proponiamo la quistione alla dottrina della g. c. civile.

§. 1.°

Principj di pubblico diritto riguardanti la dottrina della non retroattività della legge.

Per regola generale le leggi positive non han forza retroattiva. La proprietà del cittadino sarebbe sempre precaria, se una legge che quest'oggi si pubblica potesse distruggere un diritto di già acquisato; nè vi sarebbe d'altronde libertà civile, dappoichè consistendo questa nel diritto di far tutto quello, che la legge non vieta, potrebbe taluno esser molestato per una azione, che mentre oggi è un reato, non veniva jeri proibita - Questa regola però, che garentisce i più preziosi diritti dell'uomo nella civil società non è senza eccezioni, poichè vi son delle leggi, la di cui natura è tale, che il loro impero si estende al passato - Le leggi, che riguardano lo stato delle persone, quelle che regolano le condizioni necessarie per lo esercizio di un diritto, le leggi di procedura, quelle che dichiarano il dubbio senso di una legge preesistente, e le leggi alle quali il legislatore per misure di pubblica utilità abbia espressamente attribuito la forza retroattiva, tutte queste son di natura, da applicarsi anche agli atti passati sotto la legge antecedente - Parlando con linguaggio legale però, la legge in presso che tutti questi casi non retroagisce. E quindi, se dilucida il dubbio senso di un' altra, suppone allora che la legge interpretata abbia sempre avuto lo stesso senso, e quindi formando con l' antica un sol tutto, la sua applicazione debbe per necessità rimontare fino al giorno della legge interpretata - Similente, se la legge prescrive lo adempimento di talune formalità per la conservazione di un diritto, allora neanche retroagisce, mentre niun diritto si distrugge, quando se ne regola l'esercizio - Nè in quest' ultimo caso l' affare può andar diversamente. I bisogni de' popoli cambiano da un anno ad altro, e quelle leggi che l' anno scorso eran buone, più nol sono per le novelle circostanze politico-morali sopprravvenute. Incolpare adunque una legge di retroattività, sol perchè assoggetta l' esercizio di un diritto ad una data formalità, sarebbe lo stesso di pretendere, che le leggi positive non dovesser mai cangiarsi. Eresia politica, che non troverà certamente alcun sostenitore.

§. 2°.

I principj esposti nel §. 1°. son veri anche in giureprudenza.

Gli scrittori legali sostengono egualmente la medesima teoria.

E per cominciar dai redattori del codice francese, convien sapere, che costoro dopo di aver col l'art. 2.° stabilita la massima della non retroattività della legge, avean soggiunto un paragrafo concepito ne' seguenti termini - *Nondimeno la legge interpretativa di una legge precedente avrà il suo effetto dal giorno della legge, che spiega.* Ma nella discussione fattane al Consiglio di Stato, non si approvò la soggiunta. Essa fu considerata inutile, stante la difficoltà di ravvisare quando una legge dovesse dirsi interpretativa. Si risolvette adunque di lasciar decidere la cosa coi principj generali del diritto (1).

Fra gli antichi scrittori di giureprudenza l' Ubero (2) ed il Mascardo (3), e frai moderni il Toul-

---

(1) *Proc. verb. seduta del 4 termid. anno 9, pag.* 13.

(2) *Praelect. inf. lib.* 1. *tit* 3. *num.* 11.

(3) *Conclus.* 13. *num.* 48. *e seg.*

LIER (1), il MERLIN (2) ed il MALEVILLE (3) confermano unanimamente la massima, che le leggi interpretative, ossian dichiarative considerandosi parti integranti delle leggi interpretate trovano applicazione fin dal giorno, che incominciarono ad aver vigore queste ultime.

Avvien quasi lo stesso, quando le leggi nuove prescrivono delle misure conservative di un dritto - E per non allontanarci dalla materia, ricordiamoci un poco della legge del 3 gennajo 1809 riguardante la introduzione del regime ipotecario nel nostro regno. Quella legge diretta a regolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema ipotecario obbligò alla iscrizione, tanto le ipoteche acquistate sotto il governo delle leggi antiche, quanto quelle sotto il governo delle nuove. Eppur in forza delle leggi antiche la ipoteca non avea bisogno d' inscrizione per esser conservata.

Quindi l'art. 93 della espressata legge fissò un termine di rigore, entro il quale dovessero le ipoteche in qualunque tempo acquistate esser iscritte, per conservare il rango, che le leggi attribuivan loro. In esso si legge così - *Le inscrizioni, che saranno fatte nel corso di quattro mesi* (dal dì della organizzazione degli ufficj) *conserveranno ai creditori le loro ipoteche, o privilegj, ed il luogo che assegnavan loro le leggi veglianti al tempo de'contratti, ed il codice civile dal 1°. gennajo in avanti.*

---

(1) *Droit civ. français tom.* 1. *tit. prelim. num.* 81.

(2) *Conclus. preced. la decis. della cassaz. di Parigi nella causa Mac - Mahon, del* 30 *piovoso, anno* 13.

(3) *Sull' art.* 2. *del cod. civ.*

Le leggi adunque che riguardano la necessità della iscrizione ipotecaria, essendo leggi conservative, colpiscono tanto i dritti già acquistati, quanto quelli che nascono sotto il di loro impero, nè così facendo distruggono alcun diritto.

Quindi è, che il Persil stabilendo, che anche le ipoteche acquistate anteriormente alla legge di brumajo anno 7 (1) sian soggette alla inscrizione, scrive così. . . *non si toglie un dritto acquistato, sottomettendone l'esercizio a tale, o tale altra formalità. Incumbe al creditore, che vuol far uso del suo diritto, di sottomettersi alla legge, e fare gli atti conservatorj, ch' essa gli prescrive; in altro caso debbe imputare a se stesso, se ha perduto il diritto, che*

---

(1) Fu questa la legge che introdusse in Francia l' attual regime delle ipoteche.

potea facilmente conservare, adempiendo talune formalità (1).

§. 3.°

Applicazione della teoria all' art. 2032.

Quando il codice francese dichiarò, che la ipoteca della moglie sussistesse indipendentemente dalla iscrizione, e le assegnò rango fin dal giorno della contrazione del matrimonio, volle accordare alla donna un privilegio personale, o reale? - Ecco la quistione, che si presentó in Francia dopo la pubblicazione del codice civile, quistione, che il sig. **Battur** chiama *difficilissima*, *agitatissima*, *e della più alta importanza* (2). Da essa dipendea in fatti la risoluzione del dubbio, se cioè la ipoteca della dote continuasse a sussistere senza il bisogno della inscrizione, anche dopo sciolto il matrimonio.

---

(1) *Questions sur les priv. et les hypoth. tom.* 1. *chap.* 7. *sect.* 1. *pag.* 304, *édit. de* 1820.

(2) *Tratt. dei priv. e delle ipot. tom.* 1. *num.* 345 *in princ.*

Non mancarono in quel paese valenti settatori dell' una e dell' altra opinione.

Taluni consideravano il benefizio accordato alla donna come personale, e quindi lo facean cessare collo sciogliér del matrimonio. Ecco come essi diceano. .... *perchè mai la ipoteca legale della donna maritata è liberata dalla inscrizione? ..... Appunto, perchè la donna essendo sotto la potestà del marito, era a temersi, che costui non usasse della sua autorità, e del suo ascendente su di lei, per impedire la osservanza di una formalità, il di cui risultato dovea colpir lui; ma questo motivo non ha luogo, che durante il matrimonio: al suo scioglimento la donna riacquista la libertà, e la capacità: il privilegio, che la legge le accorda come donna maritata, cessa colla causa, che l' ha prodotta: ella non è più, che una semplice creditrice sottomessa alle regole ordinarie del dritto* (1).

Altri consideravano il beneficio come reale, ovvero come quello accordato al favor della dote, e quindi lo facean durare anche dopo il matrimonio, e per un tempo indeterminato - Si esprimean costoro in questi termini - *Se la legge ha vegliato in modo particolare alla conservazione dei beni delle mogli . . . . . lo ha fatto appunto, perche potesse ella stessa goderne, quando ne avrebbe ripreso l' amministrazione, e trasmetterli ai suoi eredi. Se dunque il matrimonio è disciolto colla morte della moglie, il dritto integrale della ipoteca dovrà passare ai suoi eredi, tal quale . . . . ne avrebbe goduto ella stessa, se fosse sopravvivuta* (1).

---

(1) *Sirey*, *tom.* 11. *part.* 2. *pag.* 168.

Una quistione di tal fatta, per la quale aveano diversamente opinato ed i Merlin, ed i Tarrible, ed i Tyssandier, e gli autori delle pandette francesi, e quasi tutti gli scrittori sulle ipoteche, fu anche diversamente decisa dai tribunali. E di fatti mentre presso la corte di appello di Agen era invalsa la massima *che la ipoteca legale della donna maritata non fosse dispensata dalla inscrizione, se non durante il matrimonio* (2), la corte di appello di Torino avea dichiarato, che *le donne fossero dispensate da ogni iscrizione della loro ipoteca legale, anche dopo lo scioglimento del matrimo-*

---

(1) *Merlin, parola iscriz. ipot.* §. 3. *pag.* 176.

(2) *Sirey tom.* 11. *part.* 2. *pag.* 167.

nio (1). Ed inoltre la corte di appello di NIMES avea nel 5 maggio 1812 (2) deciso diversamente da quel, che avea pensato nel 28 marzo 1806 (3). . .

In mezzo a tanta varietà di opinioni, un avviso del consiglio di Stato diè finalmente termine alla scissura degli scrittori, e delle corti (4).

Con esso fu dichiarato, che la ipoteca legale della donna sussistesse indipendentemente dalla iscrizione, anche dopo sciolto il matrimonio: quindi non fosse necessario di prescrivere un determinato tempo, per adempiere alla formalità della sua conservazione.

Ma questo avviso, che per la sanzione legislativa di cui fu rivestito, acquistò forza di legge in Francia, non venne appo noi ricevuto - I tribunali si scissero in diversi partiti, e due sezioni di una stessa corte di appello diedero, fra le altre, l'esempio di tale discrepanza (5).

---

(1) Lo stesso, *tom.* 12. *part.* 2 *pag.* 448.

(2) Lo stesso, *nel medesimo luogo.*

(3) Lo stesso, *tom.* 7. *part.* 2. *pag.* 1008.

(4) *Vedete Battur in fine del* §. 346 *del tom.* 1., *il quale nel* §. 345 *riferisce estesamente la quistione.*

(5) Tutto ciò apparisce da un verbale della G. C. di cassazione del dì 10 *luglio* 1816.

Nel 1816 una di tali decisioni fu denunziata alla censura dell' allora G. C. di cassazione; ma questa vedendo la importanza dell' articolo, schivò di esaminarlo, e rigettò il ricorso per altre ragioni.

Fu quella volta il momento, in cui la G. C. sublimandosi a tutta la maestà delle attribuzioni affidatele dall' art. 28 della legge organica del 1808, in occasione della riforma che allor doveasi fare dei codici francesi, provocò dal potere legislativo una legge, la quale avesse provveduto a tutte le quistioni pendenti, *ed avesse chiuso il varco a molti litigi tanto incerti nella loro decisione, che pericolosi per le conseguenze*. In somma la G. C. provocò una legge chiara e precisa, *perchè non si abbandonassero alle congetture, le regole sulle ipoteche legali, la qual cosa se supplir doveasi dalla giurisprudenza delle corti, non cesserebbe perciò di essere un' addizione legislativa esposta alla varietà del giudicare.*

Nel far questa proposta però, la G. C. di cassazione non credè di seguire l' avviso del Consiglio di di Stato di Francia, ma l' opposto sentiere. Propose fissarsi un limite, a computar dalla morte del marito, entro il quale la vedova dovesse prendere iscrizione per conservare il rango della sua ipoteca legale.

Ecco come la G. C. ragionava.

Or, che il beneficio di non iscrivere l'ipoteca dotale finisca col matrimonio, è senza fallo un assurdo. Ed invero a qual vantaggio sarebbe questo conceduto alla donna, s'ella durante il matrimonio non sia obbligata ad inscriversi, e dopo la morte del marito non possa farlo, perchè il matrimonio è sciolto? È per contrario poco consentaneo al fine della legge estendere ad un tempo senza limiti, e pel corso delle generazioni una dispenza alla inscrizione, che occultando un gran numero d'ipoteche, nel passaggio de' poderi frauderebbe l'utile istituzione della loro pubblicità, onde deriva la facilità de' contratti, la garanzia degl' interessi, e la tranquillità delle famiglie (1).

Il proposto temperamento fu adottato. Al pubblicarsi le nuove leggi civili comparve l'art. 2032, il quale fu così concepito - *Sciolto il matrimonio per morte del marito, se mai non siasi presa la iscrizione della dote, la vedova per conservare la sua ipoteca legale sarà tenuta di prendere l'inscrizione fra il termine di un anno. Dopo questo termine l'ipoteca prenderà il suo rango dal dì della iscrizione, senza rimontare all' epoca del contratto matrimoniale.*

---

(1) Vedete il detto verbale.

Da tutte le esposte cose si vuol conchiudere; che o si riguardi la quistione surta in Francia ed in Napoli sulla durata del privilegio conceduto alla moglie, o la proposta legislativa fatta dalla G. C. di cassazione, tutti questi antecedenti seguiti dalla pubblicazione dell' enunciato articolo, ci dimostrano che il medesimo contiene una legge interpretativa; e come tale la sua applicazione risalendo fino all' epoca della pubblicazione del codice francese, ha esso colpito tanto le vedove, ch' eran tali all' epoca della sua pubblicazione, quanto quelle, che in appresso andassero a divenirlo.

Ma quali non sarebbero gl'inconvenienti, che dalla contraria proposizione non deriverebbero? I dritti de' cittadini continuarebbero ad essere incerti; i tribunali obbligati a seguir la legge per i matrimonj sciolti dopo la di lei pubblicazione, rimarrebbero abbandonati a loro stessi, e ricaderebbono nell' antica oscillazione per le ipoteche delle donne divenute vedove prima della pubblicazione medesima; caminerebbero del pari per molte generazioni una legge certa, ed una giurisprudenza vacillante, e lo stesso articolo anche dopo tutt' i sforzi del Legislatore verrebbe deciso ora in un senso, ora in un altro. Questo è uno degli assurdi politici, che dee spaventare ogni giureconsulto di buona fede.

Infine, quando per istrani motivi si voglia sospettare che l' art. 2032 non contenga, che una legge nuova, in tal caso avendo quello prescritto una misura conservativa di un diritto, allora ha colpito ancora le donne vedovate prima della sua pubblicazione, colla sola differenza, che per queste l' applicazione dell' articolo non risalendo all' epoca del codice francese, l' anno utile incomincia non dal dì della morte del marito, ma da quello della pubblicazione delle leggi civili.

SULLA SECONDA QUISTIONE.

Si dimostra, che la signora Cito avendo presa iscrizione per lo solo antefato, non abbia potuto conservare anche la sopravvivenza.

L' errore della signora Cito nel sostener la contraria proposizione consiste nel dire, che *antefato* e *sopravvivenza* sian la stessa cosa, giacchè tanto l' uno che l' altra son dovuti nel caso in cui il marito premuoja alla moglie; che quindi avendo ella iscritto l'*antefato*, abbia conservato il rango ipotecario anche per la *sopravvivenza*.

A smentire l'errore dobbiam dunque dimostrare, che l'*antefato* e la *sopravvivenza* son due cose tanto distinte nella loro natura, come diverse nei risultati.

La pruova del nostro assunto vien ricavata 1.° dalla espressa testimonianza delle leggi e degli scrittori del diritto del regno, 2.° dall' analisi dei caratteri distintivi dell' *antefato*, e della *sopravvivenza*.

In quanto alle leggi del regno è da sapersi, che pubblicata la prammatica tanto nota del duca di Ossuna, siccome ebbe quella l'oggetto di abolire il così detto *dotario*, la *terziaria*, la *quarta*, ed ogni altra promessa, od obbligo del marito verso la moglie, i quali presso di noi eran succeduti alla donazione che i longobardi con loro vocabolo chiamavano *morginga* (1), fu qistion di sapere, se fosse stata rispettata la promessa della *sopravvivenza*, come quella che sembrava non conveniente colle parole, e collo spirito della citata prammatica, ambo tendenti a frenare le eccessive largizioni dei mariti. Ma ciò non ostante la sopravvivenza fu riconosciuta dalle nostre consuetudini, ed espressamente confermata da una prammatica del nostro augusto SOVRANO del 20 dicembre 1800.

---

(1) *Seu donatio matutina post primam nuptiarum noctem a viris uxoribus fieri solita.*

Guarani jur. regn. neap. lib. 2. tit. 7. num. VII.

Odasi come ne parla il MAFFEI - *Ex hac igitur pragmatica* (del duca di Ossuna) *doarium, seu dotalitium, et quarta, quae olim apud nos obtinuerunt, plane abolita sunt. Quin etiam annua praestatio, quam superstiti uxori promittere solent, quam* SUPERVIVENTIAM *dicunt, minus et verbis, et menti pragmaticae convenire videtur:* SED MORIBUS RECEPTA EST, ET SUPRADICTA NOSTRI REGIS PRAGMATICA (de' 20 dicembre 1800) DISERTE CONFIRMATA (1).

Ed il GUARANO dopo aver fissata la teoria, che l'antefato non è dovuto, *si dos soluta non fuerit*, scrive che ciò non ostante, se la sopravvivenza sia stata promessa è dovuta, auche quando la dote non siasi pagata. Eccone le parole - *Enimvero si superviventia, quam vocant, in tabulis nuptialibus sit promissa, ea omnino debebitur, licet praestituto tempore dos soluta non fuerit: ea enim non ob dotem*

---

(1) *Jur. civ. neap. pars* 2. *lib. V. cap.* 12 *num.* 18.

constitui solet, sed ut vidua dignitatem suam post viri obitum tueri queat (1).

Dalle quali testimonianze concordemente si ravvisa, che l' *antefato* e la *sopravvivenza* sian due cose distinte, e separate.

Apparisce lo stesso dall' analisi dei loro caratteri distintivi. Ed in vero 1.° l' antefato ha un capitale, di cui gl' interessi che pagansi alla vedova son considerati esserne il frutto: la sopravvivenza non è, che una rendita vitalizia, un' annua prestazione, senza capitale;

2.° l' antefato è definito dalla legge contenuta nella citata prammatica del duca di Ossuna, ed ha per norma regolatrice il quantitativo della dote: la sopravvivenza nasce dalla volontà dell' uomo, il quale può determinarne la quantita a suo piacere;

3.° il capitale dell' antefato passa ai figli, come figli e non come eredi del padre: la sopravvivenza, essendo un legato vitalizio si estingue colla morte della madre;

4.° l'antefato è dovuto, anche quando la donna passa a seconde nozze, mentre vien dato in considerazione della dote, che la donna porta al marito:

---

(1) *Jur. regn. neap. nov. lib. 2. tit. 7. §. 11.*

la sopravvivenza, come quella data per conservare il decoro vedovile, suole ordinariamente cessare quando la donna si rimarita;

5.° in fine alle donne vedove, che passano a seconde nozze non si può costituire l'antefato oltre la metà di quello, che si potrebbe lor costituire, se se fossero nubili: per lo contrario niuna legge refrena l'arbitrio del marito nel promettere la sopravvivenza ad una vedova rimaritata.

Tutti gli esposti caratteri sono stati desunti così dalla prammatica del duca di Ossuna, che dal Guarano, e dal Maffei; e noi faremmo torto alla somma dottrina de' magistrati, cui sottoponiamo le nostre idee, se vorremmo aggiugnere citazioni a quanto abbiamo esposto.

Possiamo adunque di santa ragione conchiudere, che *antefato* e *sopravvivenza* essendo due cose fra loro distinte, colui che iscrive solamente l'uno, non può aver anche conservato il rango per l'altra.

Questa distinzione fu anche conosciuta dalla signora Cito in tempo non sospetto, allorchè il proprio interesse non le facea tradir la verità. Quindi nelle conclusioni presentate alla udienza del tribunal civile, dove fu quistione di ottenere un giudicato contra la eredità di suo marito, per lo pagamento de' di lei crediti, ella si espresse ne' seguenti termini . . . . . . 2. *Dimanda condannarsi il nominato curatore nei beni della eredità sudetta, a pagare a favore dell' istante ducati quattrocento annui, cioè ducati centosessanta per frutto dell' antefato e duc. 240 per sopravvivenza dal detto dì 6 aprile 1818 in poi, e durante la vita di essa istante, in conformità dell' istrumento de' capitoli matrimoniali de' 6 marzo 1799.*

Nè altrimenti parlò il tribunal civile, se non distinguendo l' antefato dalla sopravvivenza, perciocchè condannò l' eredità a pagar *duc. 400 per lo compimento della sua controvertita sopravvivenza, ed antefato ai termini dell' istromento delle di lei tavole nuziali.*

APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DIFESA AL FATTO.

D. Teresa Cito portò in dote al fu D. Gioacchino Antinori duc. 20 mila, dei quali 1200 liberi ed in carte di banco, ed il rimanente in tanti capitali soggetti al vincolo della dote.

Il marito promise tre cose nel contratto di matrimonio: 1. l' antefato, servata la forma della prammatica del duca di Ossuna; 2. gl' interessi dotali:

3. la sopravvivenza, ed invece promise annui ducati 1200 compensativi di tutte e tre queste cose.

Nel 25 giugno 1812 la signora Cito si separò di persona, e di beni da suo marito - Nel 6 agosto dell' anno medesimo fu stipolato contratto tra essi conjugi, col quale il marito rassegnò alla moglie l' amministrazione dei suoi beni, e furono tra loro liquidati i rispettivi interessi.

Fra i patti apposti, nell' istromento vi fu, che fosse salva alla moglie la ragione nascente dai capitoli matrimoniali per la *sopravvivenza*, e per ogni altro dovuto per legge.

Fu anche liquidato un debito del marito in ducati 675 residuo della sorte dotale, pagabile dopo la di lui morte, e per la quale continuò a sussistere la ipoteca legale.

Nel 6 aprile 1818 si morì D. Gioacchino Antinori. La vedova non iscrisse siffatto credito. Iscrisse al contrario il solo credito dell' antefato ne' seguenti termini -

Li 21. agosto 1818. A favore della signora Cito Teresa fu Carlo di Napoli, e vedova del fu D. Gioacchino Antinori . . . Contro l' eredità del fu Antinori Gioacchino fu suo marito . . . Per *sicurezza di un credito della somma di ducati 4000. in capitale dell' antefato risultante da un atto di dichiarazione fatto per notar Angelo Tafuri di Napoli del dì 16 agosto 1818., ed istrumento de' capitoli matrimoniali del dì 7. marzo 1799.*

Decorso già un anno dallo scioglimento del matrimonio per causa della morte del marito, la vedova introdusse un giudizio contro la eredità dello stesso, pretendendo di essere rifatta di ducati mille nascenti dalla liquidazione, che il marito avea chiesto, di una partita assegnata da uno dei debitori dei capitali portati in dote: liquidazione, per la quale si era renduta deteriore la causa della dote.

Una decisione della G. C. civile del dì 17 dicembre 1819 diè fine al giudizio. Con essa si fece diritto alle pretensioni della vedova.

Per questo altro credito, che avea origine nella obbligazione dal marito assunta, di ben amministrare, e di conservare le doti, e di cui la quantità era stata determinata dalla surriferita decisione, la vedova prese iscrizione nel dì 24 luglio 1820.

I crediti adunque della sig. Cito sono tre, 1.° ducati 675 - 2.° ducati 1000 - 3.° antefato.

Il tribunale civile colla sentenza, che presta materia di same in questa G. C. ha collocato, come siegue i crediti della signora Cito.

1.° Ha rigettato il credito di ducati 675, perchè non iscritto.

2.° Ha accordato il rango dal dì della contrazione del matrimonio al credito di ducati 1000, non ostante che sia stato iscritto due anni, tre mesi e giorni dopo la morte del marito.

3.° Ha accordato alla vedova il rango per lo antefato non solo, ma anche per la sopravvivenza, non ostante che per quest'ultimo non sia stata presa la iscrizione.

Per quanto riguarda il primo credito ha appellato la vedova - Per quanto riguarda gli altri crediti ha appellato il nostro cliente.

Sull' appello della signora Cito.

Questo appello è notoriamente mal fondato. Abbiam fatto conoscere nella prima quistione, che l' art. 2032 abbia colpito tante le donne divenute vedove prima, che dopo la pubblicazione delle leggi civili. In forza dello stesso, la sig. Cito dovea prendere iscrizione fra l' anno.

La morte del marito data dal 6. aprile 1818. La pubblicazione dell' art. 2032 delle leggi civili, dal 1.° settembre 1819. Fino all' epoca, in cui portossi la causa alla conoscenza del tribunale civile la iscrizione non era ancora seguita nè lo è stato fino ad oggi. Perciò da qualunque epoca si voglia contar l' anno, un il ermine è sempre decorso.

Quindi la ipoteca legale per lo detto credito di ducati 675, perchè non iscritta in tempo utile, non può risalire all' epoca del contratto di matrimoio: potrà solo prender rango dal giorno, in cui sarà iscritta.

Il tribunale civile ha perciò ben deciso. L' appello è mal fondato.

Sull' appello del nostro cliente.

Abbiam dimostrato nella prima quistione, che le leggi interpretative formando un sol tutto colla legge interpretata, la loro applicazione risale fino al giorno in cui la legge antica incominciò ad essere eseguita.

La legge antica cominciò ad essere esecutiva dal 1.° gennajo 1809. Secondo questa legge contenuta nel codice francese, ed interpretata dall' art. 2032 delle leggi civili, le vedove per conservare la loro ipoteca legale per causa della dote, doveano iscrivere tra l' anno dalla morte del marito - Il sig. Antinori morì nel 1818 - La signora Cito prese iscrizione per i ducati 1000 nel dì 24 luglio 1820 - Dunque il fece tardivamente.

La vedova oppone, che la ipoteca per lo credito di ducati 1000 avendo origine dalla decisione della g. c. civile del dì 17 dicembre 1819, non ne potea prendere la iscrizione, prima del 24 luglio 1820.

Noi rispondiamo, che la ipoteca non nasce dal giudicato, ma dai capitoli matrimoniali. Se fosse, come assume la vedova, dessa non sarebbe più ipoteca legale, ma giudiziaria, e quindi non le competerebbe di esser collocata dal dì della contrazione del matrimonio, ma dal dì della iscrizione.

La ipoteca dei ducati 1000 nasce dall' obbligo assunto dal marito di ben custodire le doti della moglie - La decisione non ha fatto, che determinare l' ammontare del credito, ed assodare una pretensione della vedova contra la eredità del sig. Antinori, la quale veniva prima controvertita.

L' appello adunque sussiste in diritto - La sentenza riguardante questo capo devesi riformare.

In quanto al credito dell' antefato, essendosi da noi dimostrato, che desso sia diverso da quello della sopravvivenza, non può la vedova aver conservato l' uno e l' altro, colla sola iscrizione del primo - E per riguardo alla distinzione di antefato da sopravvivenza, le teorie da noi esposte son conformi alla intelligenza data alle voci medesime dalla vedova Cito, colle sue conclusioni nel tribunale civile, non che alla somma per la quale ha essa preso la iscrizione, somma appunto, cui ascende l' antefato, a norma della prammatica del duca di Ossuna - In fatti per le doti di ducati 20 mila, quella stabilisce per capitale dell' antefato, il 20 per cento, ossia il quinto della dote costituita - Or la vedova portò in dote ducati 20 mila, e s' inscrisse per ducati 4 mila - Dunque ebbe intenzione di conservare il solo antefato.

Dice la vedova: il capitale dell' antefato a me non era dovuto: mi si doveano soltanto annui ducati 400: io non poteva inscrivere, se non per lo decuplo di questa somma; e siccome il numero quattrocento moltiplicato per dieci dà un risultamento di quattromila, così nello iscrivere un capitale di ducati duc. 4000, ebb'intenzione di conservare dieci annate, ciascuna del valore di duc. 400.

Esaminiamo questa ingegnosa difesa del commesso errore. Ogni proposizione, per essere bene analizzata, bisogna decomporla ne' suoi elementi semplici. La proposizione in quistione ne contiene due. Il primo, che colui, il quale inscrive un vitalizio non possa inscrivere che il solo cumulo di dieci annate: il secondo, che essa abbia avuto intenzione di conformarsi a siffatta legge. Nè l'uno, nè l'altro de' due mentovati elementi è vero. – Non è vero il primo, perchè non esiste legge, la quale obblighi il vitaliziante ad inscrivere per sole dieci annate del suo vitalizio. Il dazio che si paga, perchè la inscrizione avesse luogo è calcolato sul decuplo dell'annata, per la ragione che ogni inscrizione non dura più di dieci anni, sia che si tratti d'inscrivere un capital vitalizio, sia che s' inscriva un capitale perpetuo. Ma non perciò sarà vietato al vitaliziante di dare al suo vitalizio un capital maggiore delle dieci annate. I vitalizj in ordine ai loro capitali presentano una quantità indeterminata; e siccome è libero al creditore d'inscriversi con eccesso, così è dell'arbitrio del giudice definire l'eccesso, e ridurre la inscrizione presa. Si senta quel che nelle leggi civili è disposto.

Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte, giusta il valore dato dal creditore a crediti, i quali, per quanto riguarda l' ipoteca *da stabilirsi per la loro sicurezza, non sono stati determinati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali, o indeterminati.*

L' eccesso in tal caso si definisce ad arbitrio del giudice, il quale a norma delle circostanze, delle probabilità degli eventi, e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare i dritti verisimili del creditore con l'interesse che ha il debitore di conservare il credito che corrisponde alla sua facoltà; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni, che si posson fare con ipoteca del giorno della loro data, quando l' evento abbia fatto montare i crediti indeterminati ad una somma maggiore (1).

È falso del pari il secondo elemento del ragionamento della vedova Cito. Essa non ha mai pensato, che il capitale del suo vitalizio regolar si dovesse con la norma del dazio per la inscrizione. Ne appelliamo ad essa stessa. Nelle sue opposizioni prodotte avverso il verbale di collocazione è ricorsa nel 6 articolo alla *l.* 68. *ff. ad leg. Falcid.*, e siccome questa legge alla donna di anni 44, quanti essa confessa di averne, accorda quindici annate, così pretese un capitale lordo di duc. 6000; che netto del decimo, riveniva a duc. 5700. *Ab annis quadraginta*, dicea Ulpiano, *usque ad annos quinquaginta, tot annorum computatio fit, quot aetati ejus ad annum sexagesimum deerit, demto uno anno.* Or la signora vedova ha detto nelle sue opposizioni al verbale. *Secondo questa norma la signora che vanta l'età di anni 44 dovrebbe ricevere per capitale degliannui duc.* 380 *netti, quindici annate che importano ducati* 5700; *in conto de' quali dovranno pagarsegli libere tutte le somme che rimarranno.*

---

(1) Art.

Da ciò ne segue, che essendo falsi gli elementi del raziocinio della vedova, la conseguenza dee cadere. Non è vero, che chi inscrive un vitalizio sia obbligato a inscriversi per dieci annate: la vedova non pensò allora e non pensa adesso, che la norme fissata dal fisco per l' esazion del dazio presenta il vero ammontare del vitalizio. In conseguenza quel che ora dice non è, che un ingegnoso ritrovato per covrire il difetto della mancanza d' inscrizione per la sopravvivenza.

Dica non però e pensi quel che vuole, ed anche abbia pensato come meglio l' è sembrato, i creditori non debbono ricevere la legge da' pensamenti di questa dama, sibbene dalla inscrizione. Essa ha inscritto un capitale di ducati 4000 a titolo di antefato, giusta i capitoli matrimoniali, ed a 4000. ducati per l' appunto corrisponde l'antefato, che in forza de' capitoli matrimoniali l' è spettato. Quattromila ducati perciò dovranno essere esistenti durante la sua vita, per fornirle il frutto di duc. 160 alla ragione del 4 per 100. Diciamo alla ragione del 4 per 100, perchè è risaputo, che nella prammatica sopracitata non vi è espressa la ragion dell' interesse da darsi all' antefato, ed il foro ha proclamato il principio, ch' essendo l' antefato una donazione *propter nuptias*, gl' interessi di esso non possono essere ad una ragione diversa da quella degl' interessi dotali. A tutto ciò si aggiunga, che la stessa vedova così ha domandato, e su ciò si è formato un giudicato. Siaci intanto permesso di conchiudere, che alla vidna Cito non son dovuti, che i soli interessi del suo antefato in annui duc. 160: e che seguita la sua morte, siccome il capitale dell' antefato ricade nella eredità del marito, così dovrà ripartirsi tra i creditori ipotecarj dello stesso.

È dunque evidente, che il tribunale civile in quest' altro capo della sua sentenza abbia violato la legge, e che in conseguenza la g. c. dee far diritto all' appello.

Ecco perchè ben dicevamo, essere strane le pretensioni della vedova, come le nostre assistite dal diritto.

Napoli 10 dicembre 1822.

Clemente De Curtis.
Gaetano Santamaria.
Barone Parrilli.

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.

VA1
1547016